

Vademecum

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per l'anno 2022, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori dei Paesi Extra-Ue che possono fare ingresso in Italia. Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 comprese le quote riservate alle conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altri titoli (7.000) e, tra queste, 30.105 riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.



Informazioni Generali / Gestione Pratiche

L'inoltro della richiesta di nulla osta rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

Periodo di precompilazione:

a partire **dalle ore 9:00 del 30 gennaio fino al 22 marzo 2023** saranno disponibili i relativi moduli di domanda che saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Click day e trasmissione delle istanze:

tutte le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.



FANNO ECCESZIONE: le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore dei cittadini dei Paesi Extra-Ue di cui art. 3, comma 1, lett. b, ovvero sia, cittadini dei Paesi con i quali, nel corso dell'anno 2023, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. In questo caso specifico, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come di consueto, il requisito necessario per la compilazione e l'inoltro delle domande è il possesso di un'identità **SPID**, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Durante la fase di compilazione e di invio delle istanze è fornita assistenza tecnica agli utenti attraverso il servizio di help desk, raggiungibile tramite il modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "**Help Desk**", sull'home page dell'applicativo.

Le istanze potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023 e saranno trattate dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione in base al rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nota bene: Per il solo periodo dal 30 gennaio al 22 marzo 2023 l'orario di funzionamento del portale sarà il seguente: dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00



Lavoro non stagionale e autonomo (art. 2 DPCM)

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini non comunitari entro una quota massima di **38.705 unità**, compresso le quote riservate alla conversione. La quota è così ripartita:

- 1. 30.105 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi, dell'edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale (art. 3, comma 1, lett. a DPCM), di cui:
 - 24.105 ingressi di cittadini non comunitari dei Paesi Extra-Ue che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peri, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);
 - 6.000 ingressi di cittadini non comunitari di Paesi che nel corso dell'anno 2023 stipuleranno accordi di cooperazione con l'Italia in materia di migrazione (art. 3 comma 1, lett. b DPCM).
- 2. 1000 cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 4, comma 1 DPCM);
- 3. **100 lavoratori di origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, **residenti in Venezuela** (art. 4, comma 2 DPCM);
- 4. Sono autorizzate 6.600 conversioni in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 4, comma 3 DPCM) di:
 - 4.400 permessi stagionali;
 - 2.000 permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionali;

• 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;

5. Sono autorizzate 400 conversioni in permesso di soggiorno autonomo (art.2 DPCM) di:

- 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione;
- 30 permessi di soggiorno per soggiornanti lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nota bene: Le quote destinate alle conversioni (**7.000 unità**) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartire, con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – tramite il sistema SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione e del fabbisogno a livello territoriale.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale, le stesse possono essere diversamente ripartire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

- 6. **500 ingressi per lavoro autonomo** per i cittadini non comunitari che appartengono alle seguenti categorie:
 - imprenditori che intendono attuare un piano d' investimento che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiore a 500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
 - liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenco tenuto da pubblica amministrazione e che rilascino un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
 - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previste dal decreto interministeriale n. 850, del 11 maggio 2011;
 - artisti di fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850, del 11 maggio 2021;
 - cittadini stranieri che intendono costruire imprese start-up innovative ai sensi della legge n. 221 del 17 dicembre
 2012, in presenza di rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Lavoro stagionale (art. 6 DPCM)

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro stagionale per i settori dell'agricoltura e turismo-alberghiero, **44.000 lavoratori** cittadini non comunitari appartenenti ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peri, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Dalla quota per il lavoro stagionale sono riservate:

- 1.500 per coloro che avevano già fatto ingresso per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni e per i quali il datore di lavoro presenta richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale;
- 22.000 riservate al settore agricolo le cui stanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennali, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Capagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Il decreto specifica che le organizzazioni datoriali a cui è riservata la quota, assumono l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla norma vigente.

Nota bene: E' confermata, dalla circolare interministeriale, la possibilità di presentare domanda di nulla osta al lavoro stagionale a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti

anche per persone appartenenti a nazionalità non compresse nell'elenco dei paesi sopra citati poiché, in base all'art. 24, comma 9 del Testo Unico per l'Immigrazione, maturano il diritto di precedenza per il rientro in Italia rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, a patto che abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nel paese di provenienza alla scadenza del PSE.





Modulistica e Compilazione

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- **C-Stag** richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale
- Modello B richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela
- Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine nel quadro di avvisi pubblici (ex art. 23 del TUI);
- Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per i settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazione, alimentare e cantieristica navale
- **Modello Z -** domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestando il possesso dei requisiti per **lavoro autonomo**
- Modello LS richiesta conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato
- Modello VA domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso per lavoro subordinato;
- Modello VB domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- **Modello LS1** richiesta **conversione dei permessi di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE **in permesso di lavoro subordinato domestico**;
- **Modello LS2** richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

Nota bene: Tutti gli invii verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non a "pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Suggeriamo di distribuire le domanda tra il maggior numero di operatori per facilitare l'invio delle stesse



Gestione delle Pratiche



Novità: Ai fine di consentire una rapida istruttoria, la circolare interministeriale introduce la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria in modo da consentire agli Sportelli Unici per l'Immigrazione di iniziare ad esaminare le pratiche senza dover convocare il richiedente per la presentazione della documentazione che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno. La dimensione massima di ciascuno allegato è di 2MB.

Si precisa che, qualora al momento della compilazione dell'istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti originali, si dovranno caricare altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti. In tal caso, l'acquisizione di tale documentazione sarà richiesta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione in fase di istruttoria.

DOCUMENTAZIONE: Oltre al documento di identità in corso di validità, alla proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, alla cessione di fabbricato/dichiarazione di impegno a fornirla, alla ricevuta della richiesta e/o certificato di idoneità alloggiativa riguardanti all'alloggio del lavoratore, va allegata la specifica documentazione per ogni casistica.

Questa può essere visualizzata nella sessione "upload" di ogni modello.



Alcune specifiche riguardo la modulistica:

Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per i settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazione, alimentare e cantieristica navale.

- Lavoratore: l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato sarà ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patente professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisi e Ucraina). Una volta entrato in Italia, il lavoratore avrà tempo fino ad un anno dall'acquisto della residenza per fare la conversione della patente;
- **Azienda** deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose e terzi; iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e sia in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporto internazionali.

Nota bene: La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato e per un massimo di 12 mesi. Se invece il lavoratore fosse già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporto internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'ITP il rilascio dell'Attestato di conducente.



Siamo a ricordare, come da circolare INCA n. 25 del 30/01/2022 (art. 9, comma 2 DPCM), che il datore di lavoro, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all'estero, dovrà verificare presso il Centro per l'Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego attraverso il modulo unico (allegato alla riferita circolare INCA). La verifica di indisponibilità deve essere allegata all'istanza e potrà essere autocertificata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello in allegato).

Modello BPS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine. I lavoratori che abbiano frequentato e completato percorsi di formazione all'ex art. 23 del TUI, inclusi quelli organizzati dai soggetti beneficiari dell'avviso FAMI 2/2019 adottato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno conseguito la certificazione di livello A1 di lingua italiana saranno inseriti nell'apposita lista pubblicata sul sistema informatico SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SIEN la presenza dei nominativi dei lavoratori. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo la pratica potrà essere riconosciuta.

Modello VA e VB conversione permesso di soggiorno per studio e lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Come di consueto, sono confermate le medesime procedure previste in passato per quanto riguarda la conversione dei permessi di soggiorno stagionale e per studio a lavoro subordinato, con la differenza che si dovrà allegare la documentazione all'istanza, incluso la copia della proposta di contratto di soggiorno. Il lavoratore dovrà presentare al momento della convocazione presso il SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) gli originali della proposta di contratto di soggiorno (MOD Q) sottoscritta dal solo datore di lavoro (valida come impegno dell'assunzione). Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) e darne copia al lavoratore che dovrà inserire nel kit postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da inoltrare alla Questura.

Anche per quanto riguarda le conversioni di un permesso di soggiorno da stagionale a subordinato (Modello VB), la procedura è confermata. Si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale a lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quota, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale. Rimane inalterata la competenza dell'ITL relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza (la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato).

Con riferimento al **settore agricolo**, si conferma che, ai fini della conversione, dovrà risultare una prestazione lavorativa media di **almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate)** coperte da regolare contribuzione previdenziale.

ATTENZIONE

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali, né per le istanze di ingesso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all'estero né alle domande di conversioni.





Richiesta di Nulla Osta al Lavoro Stagionale - Si ricorda che le domande di nulla osta per lavoro STAGIONALE possono essere inviate dal datore di lavoro o dalle organizzazioni professionali datoriali.

ATTENZIONE!

PROCEDURA DI SILENZIO ASSENSO: per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale, l'art. 44, comma 5 del decreto-legge 73/2022, stabilisce l'applicabilità delle procedure di semplificazione di rilascio del nulla osta al lavoro (*nulla osta semplificato*) anche per i flussi 2022.

Pertanto, trascorsi i 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta dovrà essere rilasciato automaticamente e inviato telematicamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane che dovranno, a loro volta, rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.

Ricordiamo che sono state estese al nuovo decreto flussi le procedure di semplificazione di rilascio del nulla osta previste dall'art. 44 del DL Semplificazione. Come sapete, in caso di presenza di elementi ostativi al nulla osta, in sede di presentazione allo Sportello Unico, questo verrà revocato. Vi chiediamo di porre la massima attenzione in caso si verifichino tali situazioni e vi chiediamo di segnalarcele.



Requisito Reddituale Datore di Lavoro

Assunzione per lavoro domestico da parte di persona fisica: nel caso di assunzione da parte di datore di lavoro persona fisica nel settore domestico la valutazione può essere fatta in base a quanto emerge dal reddito dichiarato ai fini fiscali al netto delle imposte (che dovrà essere almeno pari al doppio del costo del lavoro complessivo per l'assunzione del lavoratore stipendio contributi etc). Si ricorda che la possibilità di fare domande di ingresso fuori dai settori previsti e quindi anche in ambito domestico è prevista solo per i lavoratori di origine italiana (modello B), per le richieste di conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di soggiorno di lavoro subordinato domestico (modello LS1) e per quelli che abbiano partecipato a programmi di formazione ai sensi dell'art 23 (modello BPS).

Richiesta nulla osta da parte di impresa o persona giuridica: le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale sono demandate, in via esclusiva ai professionali di cui all'art. 1 della L. 12/1979 e cioè, a coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti di lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e alle organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali i datori di lavoro aderiscono o conferiscono mandato. Ricordiamo che l'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate dalle Organizzazione di categoria datoriali firmatarie del protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'ITL è tenuto ad esprimere il proprio parere su tutte le istanze di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato. La circolare afferma che, in tali casi, il parere dell'ITL è imprescindibile.



Codice ATECO

I codici ATECO, relativi ai settori di attività previste nel decreto Flussi 2022,

possono essere ricercati e consultati tramite il seguente link:

https://www.istat.it/it/archivio/17888



I nuovi accordi di cooperazione in materia migratoria

Non ci sono ancora indicazioni per quanto riguarda i Paesi con i quali nel corso del 2023 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Non appena disponibili sarà nostra cura evidentemente condividere l'informazione. Trattandosi di una quota riservata possiamo ritenere che essa potrà rimanere accessibili alle domande formulate successivamente.



Inviateci le vostre domande all'indirizzo mail <u>estero-immigrazione@inca.it</u>. Risponderemo con una pagina dedicata alle vostre FAQ.